

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 98</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, BAMBI, CARLOTTO, ZURLO, PELLIZZARI,  
BORTOLANI, ZUECH, URSO SALVATORE, ZAMBON,  
PUCCI, LATTANZIO, ZARRO, FERRARI SILVESTRO,  
TANTALO, ANDREONI, CASTELLUCCI, CAMPAGNOLI,  
PISONI, CAVIGLIASSO PAOLA**

*Presentata il 15 luglio 1976*

**Estensione alle società per l'esercizio di imprese plurifamiliari in agricoltura delle agevolazioni in favore delle società cooperative**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 12 della direttiva n. 159/72 del Consiglio delle Comunità europee precisa, all'ultimo comma, a riguardo degli aiuti alle associazioni costituite per l'assistenza interaziendale, che gli Stati membri sono tenuti a definire la condizione giuridica di tali associazioni, nonché le condizioni di collaborazione dei loro membri.

Gli articoli 13, comma primo, e 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sul recepimento delle direttive CEE, nel dare attuazione alla su ricordata disposizione della direttiva comunitaria, adottano formule che non prevedono, però, uno specifico riferimento ad una esperienza associazionistica che in Italia è in pieno sviluppo: precisamente l'agricoltura di gruppo, posta in essere da due o più coltivatori per la coltivazione in comune di fondi rustici e, quindi, per l'esercizio di imprese agricole plurifamiliari. Per colmare una tale lacuna e tenendo conto della esperienza francese dei GAEC, si presenta l'unità proposta di legge.

La società, secondo l'esperienza nostra e francese, può essere costituita anche fra membri della famiglia oltre che tra capi di più famiglie coltivatrici. Si prevede inoltre che l'ordinamento societario sia caratterizzato da un regime democratico secondo cui valgano il voto a testa, e non per valori di apporto, e la partecipazione personale e responsabile di tutti i componenti, maschi e femmine, a partire dal compimento dei 18 anni, sempreché partecipino personalmente all'impresa comune con il loro lavoro sia direttivo che esecutivo. Questo criterio risponde ad una esigenza vivamente avvertita dai nostri giovani coltivatori e coltivatrici, venendo espressa in convegni e negli esperimenti fin qui portati avanti per l'agricoltura di gruppo.

Il voto a testa non esclude, però, che nella ripartizione degli utili si tenga conto del criterio di proporzionalità rispetto alla entità dei rispettivi apporti.

Nella seconda parte dell'articolo unico sono stabilite le condizioni di riconoscimento

to giuridico e di collaborazione fra i membri soci. Si prevede la forma costitutiva per atto pubblico di notaio e l'attribuzione di personalità giuridica per garantire certezza, stabilità ed autonomia al nuovo soggetto societario e nell'interesse dei soci stessi e dei terzi con cui la società può avere rapporti economici. Nello stesso tempo si prevede un nuovo regime giuridico che si colloca in un grado intermedio tra la società semplice e la società cooperativa per rispondere alle caratteristiche di semplicità e di mutualità dell'un tipo e dell'altro. Il nuovo tipo di società di persone, che potrebbe essere definito come « società semplice cooperativa »,

risponde in pieno alle nuove esperienze societarie e trova riscontro negli statuti delle centrali nazionali della cooperazione, che ne prevedono la possibilità di attuazione, appunto per i caratteri di mutualità.

Come si vede si tratta di problema diventato ormai urgente sia perché collegato alle direttive CEE del 1972, come per il fatto che altre Nazioni europee hanno già realizzato tale istituto che soddisfa soprattutto esigenze della gioventù rurale oltre che di progresso produttivo.

Confidiamo pertanto in una favorevole considerazione e accoglimento della presente proposta da parte degli onorevoli colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Tutte le agevolazioni contenute nelle leggi dello Stato o della Regione in favore delle società cooperative, si applicano anche alle società di persone costituite per l'esercizio in comune di tutte o di parte delle attività inerenti la coltivazione di uno o più fondi o gli allevamenti di animali, sempreché abbiano carattere di mutualità e i soci, componenti della famiglia, che abbiano compiuto i 18 anni, si dedichino personalmente all'impresa con lavoro direttivo ed esecutivo ed abbiano diritto di elettorato, attivo e passivo, per le cariche sociali con un solo voto, qualunque sia il valore dell'apporto di capitale e di lavoro.

Dette società devono essere costituite per atto pubblico che, a cura del notaio, deve essere depositato entro trenta giorni nella cancelleria del tribunale competente per territorio e pubblicato sul foglio degli annunci legali. Dalla data di pubblicazione la società acquista personalità giuridica e ad essa sono estese le norme previste per le società semplici dagli articoli dal 2251 al 2296 del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

La presente norma si applica anche alle associazioni previste dagli articoli 13 e 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153.